



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE AL PRGC N. 85 AI SENSI DELL'ART. 63 SEXIES DELLA L.R. N. 5/2007 E S.M.I. RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC, RECEPENDO QUANTO PREVISTO DALLE DIRETTIVE EUROPEE E DALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA FONTI RINNOVABILI.”
- ADOZIONE

L'anno 2025, il giorno 09 del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scapolan Guido	Sindaco	Presente
Antonel Patrizia	Vice Sindaco	Assente (g)
Allegretto Paolo	Consigliere	Assente (g)
Zamuner Walter	Consigliere	Presente
Costella Sara	Consigliere	Presente
Gigante Chiara	Consigliere	Presente
Diana Mara	Consigliere	Presente
Panico Amilcare	Capo Gruppo	Presente
Muzzatti Paola	Consigliere	Presente
Gremese Luca	Consigliere	Presente
Rossi Barbara	Consigliere	Presente
Valerio Nadia	Capo Gruppo	Presente
Giugovaz Gianni	Capo Gruppo	Presente
Modolo Ortensia	Consigliere	Presente
Serafini Claudio	Consigliere	Presente
Del Bosco Osvaldo	Capo Gruppo	Presente
Senesi Alessandro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Moro Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Scapolan Guido nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Variante al PRGC n. 85 ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. relativa all'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, recependo quanto previsto dalle direttive europee e dalla normativa nazionale in materia di promozione dell'uso dell'energia fonti rinnovabili." - ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE il Comune di San Quirino è dotato di P.R.G.C, approvato con D.P.G.R. n°0135/Pres del 15.04.1998;

VISTA la Variante n° 25 al PRGC approvata con Delibera Giunta Regionale n° 860 del 27.03.2001, comprendente il Piano Struttura con la definizione dei limiti di flessibilità di cui all'art. 32 della L.R. 52/1991 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Variante N. 46 di revisione dei vincoli di cui all' art. 36 II° comma della L.R. n°52/1991 è stata approvata con D.C.C. n° 13 del 20.02.2006 la cui esecutività è stata confermata dalla Giunta Regionale con delibera n. 2950 del 1.12.2006, pubblicata sul B.U.R n. 51 del 20.12.2006;

VISTE le varianti successive al PRGC e quanto in esse contenuto in particolare la Variante n. 55 con la quale veniva introdotta la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle sole zone agricole, esclusivamente da parte di imprenditori agricoli professionali e per una potenzialità massima di 1 MW;

ATTESO che, successivamente, la normativa comunitaria, così come recepita da quella nazionale, ha previsto che non vi possano essere limitazioni sui requisiti soggettivi dei richiedenti e nemmeno sulla potenzialità installabile per ogni singolo impianto;

PRESO ATTO che il Comune di San Quirino nell'ambito del percorso di aggiornamento e funzionalità dello strumento urbanistico ha approvato con D.C.C. n° 47 del 19.12.2019 le Direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie relative allo stesso strumento;

CONSIDERATO quanto contenuto negli obiettivi dell'Allegato A - Direttive del Comune di San Quirino sopracitate;

DATO ATTO che il Comune di San Quirino ha la necessità di adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC recependo quanto previsto dalle direttive europee e dalla normativa nazionale in materia;

ATTESO che in data 15.01.2024 con Prot. n. 449 e in data 16.01.2024 con Prott. nn. 459-460-461-462-463-464-465-466 è pervenuta, da parte della Ditta Vienna Energy Risorse Rinnovabili S.r.l., la richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con inseguitori monoassiali della potenza nominale di 9.999,36 kWp successivamente integrata e modificata in data 16.04.2024 con Prot. nn. 3207-3208-3209-3211 per l'aumento della potenza nominale a 11.995,15 kWp;

ACCERTATO che l'area individuata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a terra proposto dalla Ditta Vienna Energy Risorse Rinnovabili S.r.l., ricade in Zona Omogenea E5 del PRGC vigente e, pertanto, il progetto di cui all'oggetto non è compatibile la destinazione urbanistica in essere ma è rispettoso della normativa vigente in materia;

VISTO che il Comune di San Quirino ha inteso di dare risposta a quanto richiesto, si è reso necessario procedere alla redazione di una Variante ai sensi dell'art. 63 sexies co.1 della L.R. 5/2007, avente i seguenti contenuti:

- recepimento della normativa nazionale ed europea in particolare l'eliminazione di tutti quei requisiti posti con la Variante n. 55 in merito alle caratteristiche professionali dei richiedenti, alla potenza massima installabile e ai siti di installazione;

ATTESO che in data 22.08.2024 con Prot. n. 7902 è pervenuta, da parte della Ditta Vienna Energy Risorse Rinnovabili S.r.l., la richiesta di variante urbanistica al fine di adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC a quanto disposto dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale in materia;

VISTA la documentazione progettuale a corredo della richiesta di variante urbanistica a firma dell'ing. Manuel Prackwieser, tecnico incaricato dalla Ditta proponente, consistente nei seguenti elaborati:

- Rel. 01 – Relazione illustrativa;
- Rel. 02 – Punti di variante;
- Rel. 03 – Dichiarazioni ed asseverazioni;
- Rel. 04 – Relazione di verifica di (non) assoggettabilità a VAS;
- Rel. 05 – Relazione di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.);
- Rel. 06 – Relazione di valutazione aspetti paesaggistici;
- Rel. 07 – Relazione di adeguamento al P.P.R.;

PRESO ATTO di quanto asseverato dal progettista che la Variante n. 85 è adeguata al P.P.R. in quanto ai sensi dell'articolo 57quater, ai commi 3 e 4 della L.R. 5/2007 e smi esplicita:

- a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;*
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004;*
- d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004;*

DATO ATTO che nella relazione di adeguamento al PPR si dichiara che nel rispetto di quanto previsto all'art. 57 quater della L.R. 5/2007, di riscontrare l'avvenuta attività di allineamento della variante alle vigenti disposizioni in materia di paesaggio ed in particolare rispetto all'efficacia del Piano Paesaggistico Regionale.

VISTO che Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 11.09.2024 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, da consultare per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n. 85 al Piano regolatore Generale Comunale e Norme tecniche di Attuazione;

VISTO CHE la procedura di esclusione di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica che è stata espletata con D.G.C. n. 20 del 05.02.2025, in conformità ai pareri ed osservazioni espresse dagli enti stessi;

PRESO ATTO che il progettista assevera che le modifiche di cui alla presente Variante n.85 al PRGC:

- non contrasta con obiettivi, strategie e direttive dello strumento urbanistico approvato;
- è coerente con i limiti di flessibilità stabiliti dal Comune e con la normativa di settore e la pianificazione sovraordinata.
- le modifiche introdotte, rispettano le condizioni poste dall'art.63 sexies della LR 5/2007 smi;
- non interessano beni e località vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Beni Culturali);
- interessa "Beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico" di cui alla parte III del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 142 comma 1 lettera c): "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti in pubblici registri, ecc.", in particolare:
 - "Roggia di Roveredo": numero ordine 29 del D.M. 24/04/1991;
 - "Roggia di San Foca, San Quirino e Cordenons": numero ordine 30 del D.M. 24/04/1991.
- la variante allo strumento urbanistico in oggetto non riguarda beni immobili demaniali o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- non necessita del parere geologico di cui alla Legge Regionale 09 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741).
- non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera A) del D.P.R. n. 083/Pres./2018 "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", in quanto l'impatto delle trasformazioni urbanistico-territoriali è trascurabile e non significativo ai fini dell'invarianza idraulica.

VISTA la richiesta di parere all' Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone inviata in data 18.02.2025 prot. n. 1602, ai sensi dell'articolo 230 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, prevede che devono essere sottoposti al parere igienico sanitario i piani regolatori generali, i piani particolareggiati ed i regolamenti edilizi;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole pervenuto dall' ASFO di Pordenone prot. n. 23919/P del 25.03.2025 pervenuto in data 05.06.2024 prot. n. 5217, ai sensi dell'articolo 230 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934

VISTA la richiesta di parere al Servizio geologico della Regione FVG, in data 18.02.2025 prot. n. 1600 e la nota prot. n. 137634/P del 25.03.2025 pervenuta in data 26.03.2025 prot. n. 2904 che esplicita:

“si evidenzia che dalla documentazione pervenuta (priva di relazione geologica) non risulta che l'intervento introduca nella zonizzazione urbanistica nuove previsioni insediative o infrastrutturali o ampliamenti. Inoltre, nel documento denominato “Rel.03 Dichiarazioni ed asseverazioni” viene dichiarata la non necessità del parere geologico di cui alla legge regionale 09 maggio 1988, n. 27, peraltro superata dalla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16. Pertanto, mancando i presupposti per l'emissione di un parere in relazione a quanto previsto dalle Linee guida concernenti i contenuti dello studio geologico, approvate con deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1542, in applicazione dell'articolo 16, comma 8 della Legge regionale 16/2009, si comunica che il parere non verrà espresso.”

VISTE le richieste di parere al Servizio difesa suolo della Regione FVG, in data 18.02.2025 prot. n. 1601 ed alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio della Regione FVG in data 18.02.2025 prot. n. 1603, che non hanno prodotto alcun parere entro i termini previsti dalle rispettive leggi di competenza;

VISTA la L.R. 23.02.2005, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni" e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche ed integrazioni in particolare l'art. 63 sexies;

VISTO il regolamento di attuazione della parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23.02.2007, n. 5 approvato con D.P.G.R. n. 086/Pres. 20.03.2008;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Richiamata la discussione (Intervengono: Giugovaz chiede di non approvare e ritirare/rinviare la proposta di deliberazione. In subordine propone un emendamento che viene allegato. Serafini preannuncia il proprio voto di astensione, Del Bosco che dichiara il proprio voto di astensione, Modolo, Sindaco, Giugovaz, Serafini) della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

[--_Hik200481826--]Il Sindaco pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Giugovaz:

Con voti resi per alzata di mano: FAVOREVOLI 4 (Giugovaz, Modolo, Senesi, Valerio) CONTRARI 9 (Scapolan, Zamuner, Costella, Gigante, Diana, Panico, Muzzatti, Gremese, Rossi) – ASTENUTI 2 (Del Bosco, Serafini) la proposta di deliberazione;

L'emendamento proposto dal Consigliere Giugovaz viene pertanto respinto.

Il Sindaco pone in votazione l'approvazione della proposta di deliberazione.

[--_Hik200482020--]Con voti resi per alzata di mano: FAVOREVOLI 9, CONTRARI 5 (Giugovaz, Modolo, Senesi, Serafini, Valerio), ASTENUTI 1 (Del Bosco) la proposta di deliberazione;

Con voti resi per alzata di mano:

[--_Hik200482045--] DELIBERA

di adottare la Variante n. 85 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 sexies, della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 redatta dall'ing. Manuel Prackwieser, tecnico incaricato dalla Ditta Vienna Energy Risorse Rinnovabili S.r.l., consistente nei seguenti elaborati:

- Rel. 01 – Relazione illustrativa;

- Rel. 02 – Punti di variante;
 - Rel. 03 – Dichiarazioni ed asseverazioni;
 - Rel. 04 – Relazione di verifica di (non) assoggettabilità a VAS;
 - Rel. 05 – Relazione di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)
 - Rel. 06 – Relazione di valutazione aspetti paesaggistici;
 - Rel. 07 – Relazione di adeguamento al P.P.R.;
- 1) di demandare all'ufficio competente il deposito della Variante presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi;
 - 2) di demandare all'ufficio competente gli atti relativi alla presente adozione, affinché provveda ad attuare le procedure necessarie alla sua esecutività;

Con successiva e separata votazione, **con voti resi per alzata di mano: FAVOREVOLI 9, CONTRARI 5 (Giugovaz, Modolo, Senesi, Serafini, Valerio), ASTENUTI 1 (Del Bosco)**

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 20 maggio 2025

IL RESPONSABILE
F.TO ILENIA ROSSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 23 maggio 2025

IL RESPONSABILE
F.to Alessandra Frattolin

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Scapolan Guido

Il Segretario
F.to Moro Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/06/2025 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 26/06/2025.

San Quirino, li 12/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

San Quirino, li 12/06/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Giuditta Rombola

L'ORIGINALE E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI